

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
GAL TERRE AQUILANE s.c.r.l.

=====

TITOLO I

Costituzione - Soci - Sede - Oggetto - Durata

ARTICOLO 1

(Costituzione)

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Gal Terre Aquilane società consortile a responsabilità limitata", che può essere indicata, anche in atti ufficiali, con la sola sigla "GAL T.A. s.c.r.l.".

ARTICOLO 2

(Soci)

I soci, operanti sul territorio italiano ed in particolare della Provincia de L'Aquila, sono:

- Società nelle forme di legge;
- Enti Pubblici di ogni ordine e grado;
- professionisti e consulenti o loro associazioni;
- Associazioni ed organizzazioni che, a vario titolo, operano nei settori e nei territori interessati dall'iniziativa LEADER;
- altri operatori singoli ed associati, sia italiani che esteri nel rispetto della normativa italiana vigente.

Possono altresì essere soci, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 6, imprese, Enti e associazioni aventi scopi affini e/o complementari con quelli sociali, nonché persone fisiche che abbiano maturato significative esperienze nel settore dello Sviluppo Locale o delle Aree Interne.

Il socio non potrà essere domiciliato presso la sede sociale ed ha il compito di comunicare ogni variazione del proprio domicilio da trascrivere nel libro sociale. Pertanto per i rapporti con la società, il domicilio dei soci deve intendersi a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

In assenza di indicazioni del domicilio nel libro dei soci vale la residenza anagrafica, se a conoscenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 3

(Sede)

La sede legale della società è ad Avezzano, all'indirizzo che risulterà dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c..

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione il GAL T.A. s.c.r.l. potrà istituire modificare o sopprimere sedi secondarie o operative, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 4

(Oggetto)

Il GAL T.A. s.c.r.l. si propone, senza scopo di lucro, di svolgere, quale configurazione del Gruppo Azione Locale, la promozione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico-sociale, prioritariamente nel territorio della Provincia di L'Aquila – Regione Abruzzo.

La società ha per oggetto::

- a) attività di animazione e sviluppo dello spazio rurale nelle sue varie articolazioni (turismo, cultura, agricoltura, sociale);
- b) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- c) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelle naturali, tipici ed originari;
- d) formazione professionale ed ausili dell'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporanea;
- e) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi, anche informatici e telematici;
- f) studi, progetti, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa con le precedenti;
- g) collaborazione e "partnership", con altri gruppi locali e soggetti economici, sociali d'Europa sui campi dello sviluppo rurale;
- h) favorire la crescita culturale del territorio legata alla ruralità intesa come possibilità di sviluppo turistico e culturale in senso stretto; questo è un percorso indispensabile per favorire la crescita socio – economica del territorio e consentirebbe inoltre alle realtà rurali di uscire da una marginalità che è soprattutto culturale più che fisica ed economica, in piena coerenza con il programma Leader;
- i) valorizzare il paesaggio, in una interpretazione estensiva del concetto, inteso come trasformazione: l'ambiente plasmato dall'antropizzazione e dallo sviluppo economico va visto come una riserva di valore inestimabile; tale paesaggio è da modificare soltanto attraverso un processo virtuoso che passa dal taglio dei pascoli, all'approvvigionamento idrico, all'albergo diffuso; l'obiettivo non è di percepire il paesaggio asetticamente ma di immaginarlo così come l'uomo e la comunità rurale lo hanno modificato.
- l) attività di internazionalizzazione per lo sviluppo del territorio e delle sue imprese all'estero;
- m) la salvaguardia dell'ambiente favorendo iniziative di ricerca e sviluppo di iniziative compatibili con il miglioramento dell'ambiente;
- n) ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e delle nuove tecnologie in generale, con l'obiettivo di mantenere e sviluppare un sistema di competenze e professionalità di elevato livello in un settore strategico per lo sviluppo economico del territorio al fine di: favorire la cooperazione tra il mondo della ricerca (università, centri di ricerca, imprese innovative, etc.) ed il mondo dei possibili utilizzi dei risultati della ricerca (imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, etc.), favorire le condizioni scientifiche e di mercato in grado di consentire una penetrazione equilibrata e progressiva delle TIC e delle nuove tecnologie più in generale nel sistema delle piccole e medie imprese, promuovendo studi, ricerche e sperimentazioni;
- o) sviluppare e mantenere i contatti e coordinare le proprie attività con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;

Il GAL T.A. s.c.r.l. inoltre potrà partecipare a programmi e bandi di Iniziative Comunitarie (come il Leader), fornire servizi generali e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività direttamente ad essi riferibili.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la possibilità di emettere, girare ed avallare cambiali, di ricorrere in generale a qualsiasi forma di finanziamento, di prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, e di assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti, associazioni e società aventi scopo analogo o affine nei limiti delle disposizioni di Legge.

Nell'organizzare la propria attività, la società si avvarrà, a parità di condizioni, prioritariamente dell'offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva e sempre che le norme vigenti, i regolamenti e i programmi finanziati lo permettano.

Nell'ambito del suo oggetto sociale la società può inoltre svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

- stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;
- eseguire con personale e strutture propri o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale;
- partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private;
- partecipare a consorzi e società che perseguono finalità simili al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale.

La società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 5

(Durata)

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2066 e può essere prorogata dall'Assemblea con la maggioranza del capitale sociale come previsto dal codice civile, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

TITOLO II

*Capitale Sociale - Partecipazione alla Società di Organismi
Universitari - Diritto di Opzione*

ARTICOLO 6

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 156.000,00 (centocinquantesimila virgola zero zero), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Nessun socio può detenere più del 15% del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in denaro che in natura, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con la maggioranza del capitale sociale come previsto dal codice civile. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a terzi.

Se una quota sociale appartiene a più soggetti, si applica l'art. 2468, comma 4 C.C. e i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società e/o da versamenti in conto capitale non sono produttivi di interessi e non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, così come disposto dalle vigenti norme in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci come sopra effettuati a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è a norma dell'art. 2467 c.c. postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ordinari; in particolare potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze finanziarie rispetto alla esposizione debitoria; se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, questo deve essere restituito.

ARTICOLO 7

(Diritto di Opzione)

Le quote dei soci sono nominative. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili nella più ampia accezione del termine, per atto tra vivi, restando tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto secondo le modalità di seguito indicate. Pertanto il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o parte di essa, dovrà informare il Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro 7 giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento. La comunicazione deve contenere:

- le esatte generalità del terzo possibile cessionario;
- le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento;
- il termine entro il quale deve essere sottoscritto l'atto di trasferimento.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute. Entro trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto comunicazione dell'offerta i soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione se intendono esercitare il diritto all'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Se l'atto di trasferimento non avviene entro il termine indicato nella comunicazione tutta la procedura di prelazione s'intende improduttiva di ogni effetto e il proponente dovrà, se lo ritiene ancora di suo interesse, riproporre una nuova proposta.

TITOLO III

Decadenza, Recesso, Esclusione, Obbligazioni

ARTICOLO 8

(Decadenza e Recesso)

Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Negli altri casi, salvo quelli previsti dalla legge e dall'articolo 5, nessun socio può recedere senza il consenso espresso con delibera del Consiglio di

Amministrazione, il quale, se del caso, stabilisce le modalità operative alle quali subordinare il consenso.

ARTICOLO 9 (Esclusione)

Il socio può essere escluso per giusta causa per ipotesi previste dalla norma ex art. 2466 c.c.:

- in riguardo alla mancata esecuzione dei conferimenti, ovvero siano scadute o divenute inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'art. 2464 c.c. ma non prima di aver esperito infruttuosamente la seguente procedura da parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) invito scritto al socio inadempiente a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto obbligato, fissando un termine adeguato;
 - b) decorsi 7 giorni dal termine fissato nell'invito di cui alla lettera precedente, invio al socio inadempiente di una diffida, con un termine di 30 giorni dal suo ricevimento per procedere;
 - c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, il consiglio d'amministrazione avvia la procedura prevista dall'art. 2466 - 2° comma - c.c., con la vendita agli altri soci in proporzione alle quote possedute a valori dell'ultimo bilancio;
- in mancanza di offerte di acquisto la quota è venduta all'incanto;
- in caso di infruttuosità della vendita, trattenendo le somme riscosse, il socio moroso è escluso dalla società, mediante apposita deliberazione assembleare ed il capitale sociale viene ridotto per un importo pari al valore nominale della quota del socio espulso.

I soci morosi non possono esercitare il diritto di voto.

Ai soci esclusi per morosità possono essere richiesti i maggiori danni sofferti dalla società a ciò imputabili, compensabili con la liquidazione della quota a gli stessi spettanti.

Anche la messa in liquidazione, l'apertura di procedura di concordato anche extragiudiziale, di fallimento, comportano di diritto l'esclusione del socio cui si riferiscono, con decorrenza dal giorno in cui la causa di esclusione si verifica.

Nel caso che precede l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce ogni modalità o termine di operatività dell'esclusione.

L'esclusione, su parere del Consiglio di Amministrazione, può essere altresì deliberata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta del capitale sociale nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed, in particolare, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

Nel computo delle maggioranze di cui al comma precedente non si tiene conto delle quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera d'esclusione.

Per le cause di esclusione sopra elencate gli organi competenti devono seguire la seguente prassi:

- invito scritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'organo amministrativo al socio inadempiente sulle cause che determineranno la sua espulsione dalla società, il socio può far pervenire chiarimenti e atti difensivi al

consiglio d'amministrazione, notificati negli stessi modi, l'organo amministrativo rimette gli atti e gli scritti difensivi all'assemblea dei soci convocata per decidere dell'esclusione dei soci morosi, l'assemblea delibera l'esclusione del socio secondo le maggioranze previste dal presente statuto, la decisione di esclusione, opportunamente motivata, viene trasmessa al socio escluso e ha effetto a partire da 30 giorni dalla spedizione della comunicazione, entro lo stesso termine il socio escluso può ricorrere alla clausola compromissoria dell'arbitrato nei termini e con le modalità previste dal presente statuto; nelle more del ricorso, gli effetti della decisione di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura di arbitrato.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e dalla legge per il recesso.

E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

ARTICOLO 10 (Obbligazioni)

I Soci rispondono delle obbligazioni della Società solo nei limiti del capitale sottoscritto.

TITOLO IV *Assemblea dei Soci*

ARTICOLO 11 (Convocazione)

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente in esecuzione a conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere fissata anche fuori della sede sociale, ma comunque nel territorio dello Stato italiano - nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Oltre agli adempimenti di legge, l'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o fax o altro mezzo idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

La comunicazione viene effettuata con un mezzo atto ad identificare l'originalità del documento, anche informatico, comunque indirizzato al domicilio risultante dal libro dei soci, che indica anche i relativi riferimenti quali telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, fatto salvo il diniego espresso dal socio che, per privacy o altro, non intende ricevere comunicazioni attraverso sistemi diversi dalla raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 12 (Diritto di Voto)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea le persone fisiche iscritte nel libro dei soci e i rappresentanti legali pro-tempore delle società iscritte nel libro dei soci.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute

nell'art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere conferita anche agli amministratori.

Ogni socio ha diritto in assemblea ad un voto pari alla percentuale di quota posseduta.

ARTICOLO 13

(Compiti dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nei modi e nei termini di legge. Essa delibera l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo compenso, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'Assemblea elegge il Consiglio d'Amministrazione mediante votazione. Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati, nel numero prestabilito, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione. Dopo aver eletto il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente tra i consiglieri eletti.

Per la validità delle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, nonché per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Le deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze del capitale sociale come previsto dal codice civile.

ARTICOLO 14

(Funzionamento dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In mancanza di questi, l'Assemblea elegge il proprio presidente. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale, e sceglie, ove occorra, due scrutatori. In caso di Assemblea Straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè dissenzienti.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice-Presidente

ARTICOLO 15

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, ivi compreso il Presidente. I rappresentanti degli enti privati devono rappresentare almeno il 51% dei consiglieri. I consiglieri, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea, sono nominati dall'Assemblea stessa anche tra non soci. I soci e i consiglieri di amministrazione possono sottoscrivere e/o ricoprire cariche in altre

società aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare a quello della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio.

Agli Amministratori spettano, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio il rimborso delle spese da loro sostenute.

ARTICOLO 16

(Durata del Consiglio di Amministrazione)

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge. In particolare, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori e non la maggioranza, il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare i Consiglieri mancanti portando a ratifica la decisione alla prima Assemblea utile. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente, o il Vice Presidente, convoca e presiede sia nella sede della Società, sia altrove, il Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà (arrotondato per difetto) dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni consigliere mediante lettera raccomandata ovvero per telegramma, fax o posta elettronica purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni. I motivi d'urgenza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purchè siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 18

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Le decisioni dell'organo amministrativo possono essere adottate, a cura e sotto il controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta può essere proposta da uno o più amministratori che dovranno redigere un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'esatto testo della decisione da adottare;
- l'argomento oggetto della consultazione;
- le ragioni che hanno indotto alla proposta di consultazione;
- il miglior dettaglio che permetta una adeguata informazione sugli argomenti per i quali il consenso è richiesto.

Il documento su cui avviene la consultazione scritta può essere trasmesso con lettera raccomandata ovvero per telefax o la posta elettronica o altri mezzi di comunicazione purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di consultazione, al domicilio degli amministratori risultanti dai libri sociali.

La consultazione scritta non è in ogni modo consentita nei casi in cui la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

Gli amministratori proponenti accordano agli altri amministratori 5 giorni per esprimere il proprio pensiero e o la propria volontà sugli argomenti oggetto della decisione che gli stessi dovranno trasmettere in calce al documento ricevuto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a identificare l'originalità del documento anche informatico.

Gli amministratori che hanno avviato l'iniziativa consultiva devono mettere a disposizione la necessaria documentazione inerente la proposta di decisione, che ogni amministratore può liberamente consultare presso la sede.

La mancanza di risposta degli amministratori o quella inviata oltre i termini richiesti, in ragione alla maggioranza di statuto, vengono considerate come voto contrario secondo il principio del silenzio dissenso.

Spetta al Presidente dell'organo amministrativo:

- verificare l'iter seguito per la consultazione;
- controllare che la procedura sia conforme a quanto disposto dalla legge e dal presente statuto;
- raccogliere le consultazioni ricevute da tutti gli amministratori aventi diritto;
- trasmettere comunque i risultati a tutti gli amministratori indicando:
 - l'argomento oggetto della consultazione;
 - gli amministratori che hanno espresso il consenso, il dissenso, oltre quelli che non hanno aderito alla richiesta e quelli che si sono astenuti;
 - la data in cui si è costituita la decisione;
 - eventuali comunicazioni richieste dagli stessi amministratori in ordine alle osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione.

Se la proposta di decisione è approvata con il consenso di tanti amministratori che raggiungano la maggioranza prevista dal presente statuto la decisione così formata deve essere verbalizzata dal Presidente e trascritta tempestivamente a cura dello stesso nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

- l'argomento oggetto della consultazione e la procedura seguita per il consenso della decisione;
- la data in cui la decisione deve intendersi costituita;
- l'identificazione dei votanti, e l'esito della votazione, distinguendo in favorevoli, contrari o astenuti;
- le dichiarazioni e le osservazione degli amministratori attinenti la decisione adottata, se dagli stessi richieste;

- la sottoscrizione di tutti gli amministratori consenzienti, dissenzienti e astenuti.

Tutti i documenti contenenti e inerenti la proposta di decisione inviati a tutti gli amministratori e quelli pervenuti al Presidente recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 19

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente; opzionalmente può eleggere uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ed alla Società.

Il Consiglio può nominare tra i propri membri uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri; può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

ARTICOLO 20

(Presidente)

Il Presidente è nominato, salvo quanto previsto dall'art. 19, dall'Assemblea, resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire i poteri da assegnare al Presidente.

ARTICOLO 21

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente o i vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione e sostituiscono il Presidente in caso di assenza prolungata, impedimento o dimissioni.

TITOLO VI

Collegio Sindacale

ARTICOLO 22

L'Assemblea può nominare il Collegio Sindacale composto da tre membri di cui almeno due iscritti all'albo dei dottori Commercialisti e dei Revisore dei Conti. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

In ogni caso l'Assemblea può nominare in sostituzione un Revisore Indipendente.

TITOLO VII
Bilancio, Utili di Esercizio

ARTICOLO 23
(Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1997.

Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa correlato della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni, nelle ipotesi consentite dalla legge

ARTICOLO 24
(Utili di Esercizio)

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti ad istituzioni specializzate operanti in campi inerenti allo scopo della Società, con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale.

TITOLO VIII
Modifiche Statutarie, Clausola Compromissoria, Liquidazione

ARTICOLO 25
(Modifiche Statutarie)

Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 26
(Clausola Compromissoria)

In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto, le parti decidono di risolvere la stessa mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e segg. C.P.C.. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, nominati tutti dal Presidente del Tribunale di Cosenza, il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art.34 e seg. Del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. C.p.c. e le norme in materia.

Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Collegio, che deve avvenire entro trenta giorni dalla designazione del terzo arbitro. Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese del giudizio arbitrale nell'ammontare stabilito dal Collegio, il quale decide poi, con il lodo, anche sul carico definitivo delle spese. L'esistenza del giudizio arbitrale non esime

le parti dal proseguire nell'esecuzione del contratto, salvo che il Collegio non decida la sospensione del contratto medesimo.

La sede del Collegio Arbitrale è Avezzano.

La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui è consentita e quando la procedura arbitrale non è attivabile ovvero non s'intende attivare, competente sarà la camera conciliativa presso la Camera di Commercio di L'Aquila, al cui regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello statuto.

ARTICOLO 27

(Liquidazione)

Per le ipotesi di liquidazione o scioglimento anticipato si applicano le norme del Codice Civile, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 25.

F.to DI MICCO ROCCO GIANCARLO
DE CAPITE MANCINI MICHELE
SIMONA IORIO NOTAIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USO
CONSENTITO AI SENSI DI LEGGE.

Avezzano, 30 agosto 2016